



Bruxelles, 23 luglio 2020
REV1 – sostituisce l'avviso datato
21 marzo 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELLA LOTTA CONTRO IL DISBOSCAMENTO ILLEGALE E IL COMMERCIO COLLEGATO

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza³.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempli, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁴, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre alcune pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte B), nonché le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte C).

¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

³ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

⁴ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Consigli ai portatori di interessi Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia a tutti gli operatori che importano legno e prodotti derivati dal Regno Unito di garantire l'osservanza del divieto di commercializzazione di legno e prodotti derivati di provenienza illegale e il rispetto dell'obbligo di dovuta diligenza di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento (UE) n. 995/2010.

N.B.

Il presente avviso non riguarda:

- le norme unionali sulla salute delle piante;
- le norme unionali sulle specie minacciate di estinzione;
- le norme unionali in materia di dogane.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi⁵.

Si richiama inoltre l'attenzione sull'avviso più generico sui divieti e le restrizioni, in particolare le licenze di importazione/esportazione.

A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione non si applicheranno più al Regno Unito⁶ il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati⁷ e il sistema di licenze di cui al regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze per l'applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale (regolamento FLEGT)⁸, nonché i relativi accordi volontari di partenariato FLEGT che l'Unione europea ha concluso con i paesi terzi⁹. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

⁵ https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it

⁶ Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord dei regolamenti (UE) n. 995/2010 e (CE) n. 2173/2005, cfr. la parte C del presente avviso.

⁷ GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.

⁸ Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1).

⁹ Oltre che con l'Indonesia, unico paese finora che rilascia licenze FLEGT, l'Unione ha concluso accordi volontari di partenariato con Ghana, Repubblica del Congo, Camerun, Indonesia, Repubblica centrafricana, Liberia e Vietnam.

1. DOVUTA DILIGENZA IN MERITO AL LEGNO E PRODOTTI DERIVATI COMMERCIALIZZATI SUL MERCATO DELL'UNIONE

A norma degli articoli 4 e 6 del regolamento (UE) n. 995/2010, gli operatori non possono commercializzare sul mercato dell'UE legno o prodotti derivati di provenienza illegale e devono rispettare l'obbligo di dovuta diligenza in materia. Gli operatori hanno l'obbligo di esercitare la dovuta diligenza sulla base del sistema di dovuta diligenza descritto all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 995/2010, e pertanto non possono commercializzare sul mercato interno legno e prodotti derivati per i quali il rischio di produzione illegale non è trascurabile. Dopo la fine del periodo di transizione detto obbligo si applicherà anche a tutti gli operatori dei paesi nei quali si applica il regolamento (UE) n. 995/2010 che importano legno e prodotti derivati dal Regno Unito (ossia gli operatori che commercializzano sul mercato dell'UE legno proveniente dal Regno Unito), indipendentemente dal luogo di produzione iniziale.

2. ORGANISMI DI CONTROLLO

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010, gli organismi di controllo devono essere stabiliti nell'Unione. Dopo la fine del periodo di transizione non sarà più valido il riconoscimento degli organismi di controllo con sede nel Regno Unito, che pertanto non potranno più svolgere i compiti di cui al regolamento (UE) n. 995/2010.

3. RILASCIO DI LICENZE PER L'IMPORTAZIONE

Il regolamento (CE) n. 2173/2005 ha istituito un sistema di licenze per l'importazione nell'Unione di legno e prodotti derivati dai paesi che hanno concluso un accordo volontario di partenariato FLEGT bilaterale con l'Unione e dispongono di un sistema di licenze FLEGT operativo. A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 995/2010, il legno con licenza FLEGT si considera ottenuto legalmente ai sensi dello stesso regolamento e pertanto gli operatori non sono più tenuti a esercitare la dovuta diligenza al riguardo¹⁰. Questa disposizione riguarda esclusivamente le licenze FLEGT rilasciate dalle autorità preposte dei paesi terzi nel quadro di accordi volontari di partenariato conclusi con l'Unione¹¹. Dopo la fine del periodo di transizione questo sistema, compresi gli accordi volontari di partenariato FLEGT, non si applicherà più al Regno Unito.

¹⁰ Attualmente solo l'Indonesia rientra nell'ambito di applicazione del regolamento FLEGT a norma del regolamento delegato (UE) 2016/1387 della Commissione, del 9 giugno 2016, che modifica, a seguito di un accordo volontario di partenariato con l'Indonesia, gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio riguardante un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nell'Unione europea (C/2016/3438, GU L 223 del 18.8.2016, pag. 1).

¹¹ Altre licenze rilasciate sulla base di accordi tra paesi terzi non sono valide nell'Unione europea.

B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE

L'articolo 41, paragrafo 1, dell'accordo di recesso prevede che un bene esistente e singolarmente identificabile legalmente immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione possa essere messo ulteriormente a disposizione sul mercato dell'Unione o del Regno Unito e circolare tra questi due mercati fino a raggiungere l'utilizzatore finale.

È a carico dell'operatore economico che si avvalga di detta disposizione l'onere della prova di dimostrare, sulla base di qualsiasi documento pertinente, che il bene è stato immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione¹².

Ai fini della richiamata disposizione, si intende per "immissione sul mercato" la prima fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito¹³. Per "fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso" si intende "un bene esistente e singolarmente identificabile che, dopo la fase di fabbricazione, è oggetto di un accordo scritto o verbale tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento di proprietà, altro diritto di proprietà o per il possesso del bene in questione, o che è oggetto di un'offerta a una o più persone fisiche o giuridiche ai fini della conclusione di tale accordo"¹⁴.

Esempio: l'obbligo di dovuta diligenza di cui al regolamento (UE) n. 995/2010 non si applica alle spedizioni di legno o prodotti derivati già commercializzati legalmente nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e resi successivamente disponibili sul mercato dell'Unione dopo la fine del periodo di transizione.

Restano impregiudicati i controlli fitosanitari applicabili alle importazioni dopo la fine del periodo di transizione.

C. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")¹⁵. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione¹⁶.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al Regno

¹² Articolo 42 dell'accordo di recesso.

¹³ Articolo 40, lettere a) e b), dell'accordo di recesso.

¹⁴ Articolo 40, lettera c), dell'accordo di recesso.

¹⁵ Articolo 185 dell'accordo di recesso.

¹⁶ Articolo 18 del protocollo.

Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro¹⁷.

Il protocollo prevede che il regolamento (UE) n. 995/2010 e il regolamento (CE) n. 2173/2005 si applichino nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord¹⁸.

Ne consegue che i riferimenti all'Unione nelle parti A e B del presente avviso si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord, mentre i riferimenti al Regno Unito si intendono fatti solo alla Gran Bretagna.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- la circolazione di legno e prodotti derivati dall'Irlanda del Nord verso l'Unione e viceversa non costituisce importazione ma circolazione intra-UE ai fini del regolamento (UE) n. 995/2010 e del regolamento (CE) n. 2173/2005;
- la circolazione di legno e prodotti derivati dal Regno Unito o da un paese terzo verso l'Irlanda del Nord costituisce importazione ai fini del regolamento (UE) n. 995/2010 e del regolamento (CE) n. 2173/2005. In altri termini, gli operatori dell'Irlanda del Nord devono rispettare gli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 995/2010 e dal regolamento (CE) n. 2173/2005 per quanto riguarda la commercializzazione di legno e prodotti derivati. Più nello specifico ciò significa che:
 - gli operatori dell'Irlanda del Nord dovranno esercitare la dovuta diligenza a norma del regolamento (UE) n. 995/2010 in relazione a tali prodotti;
 - il legno e i prodotti derivati che gli operatori dell'Irlanda del Nord importano da un paese che rilascia licenze FLEGT dovranno essere accompagnati dalla licenza FLEGT emessa da quel paese a norma dell'accordo volontario di partenariato con l'Unione europea;
- deve essere designata l'autorità competente nei confronti dell'Irlanda del Nord a norma del regolamento (UE) n. 995/2010 e del regolamento (CE) n. 2173/2005;
- gli organismi di controllo stabiliti nell'Unione possono svolgere i compiti attribuiti dal regolamento (UE) n. 995/2010 in Irlanda del Nord;
- il requisito dello stabilimento prescritto per gli organismi di controllo è soddisfatto dagli organismi di controllo stabiliti nell'Irlanda del Nord (cfr. tuttavia, infra).

Il protocollo esclude tuttavia che il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possa:

- partecipare al processo decisionale dell'Unione¹⁹;

¹⁷ Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

¹⁸ Articolo 5, paragrafo 4, e allegato 2, sezione 26, del protocollo.

- invocare nell'Unione il riconoscimento delle valutazioni di organismi stabiliti nel Regno Unito, fatte salve le eccezioni²⁰.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- i compiti previsti dal regolamento (UE) n. 995/2010 svolti dagli organismi di controllo stabiliti nell'Irlanda del Nord non sono validi nell'Unione, ma sono validi unicamente nell'Irlanda del Nord.

Il sito web della Commissione sulla lotta contro la deforestazione illegale (https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm e <http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm>) riporta informazioni generali. Se necessario, le pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione Generale Ambiente
Direzione generale Cooperazione internazionale e sviluppo

¹⁹ Ove siano necessari scambi di informazioni o la consultazione reciproca, la sede sarà il gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo.

²⁰ Articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del protocollo.